ISTITUZIONE DI UN ENTE NAZIONALE FASCISTA DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA PER I DIPENDENTI STATALI

Art. 31

Le disposizioni del precedente art. 30 non si applicano nei confronti degli enti, istituzioni ed associazioni aventi per esclusiva finalita' la corresponsione di un trattamento di quiescenza, sia esso costituito da indennita' una volta tanto o da pensioni, nonche' alle casse ed ai fondi costituiti a favore degli ufficiali e sottufficiali del Regio esercito, della Regia marina, della Regia aeronautica e della Regia guardia di finanza.

Nulla e' innovato alla costituzione e al funzionamento del Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato, di cui all'art. 17 del testo unico, approvato con R. decreto 5 giugno 1941-XIX. n. 874.

Versione in vigore dal 27 febbraio 1942, non più in vigore dal 16 dicembre 2009 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Istituzione di un Ente nazionale fascista di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali
Estremi	Legge 19 gennaio 1942, n. 22
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 12 febbraio 1942

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/istituzione-di-un-ente-nazionale-fascista-di-previdenza-ed-assistenza/art-31/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it